

**DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2023**

**82/2022/A**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DELL'AUTORITÀ E APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI ATTUATIVI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1240<sup>a</sup> riunione del 28 febbraio 2023

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, la previsione contenuta all’art. 2, comma 30;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità (di seguito: il Regolamento) e, in particolare, l’art. 72;
- le deliberazioni dell’Autorità 16 gennaio 1997, 6/97, recante “Impiego di esperti e collaboratori esterni”; 9 aprile 2019, 140/2019 recante “Applicazione della previsione di cui all’art. 2, comma 3, della legge 481/1995 s.m.i.”; 23 luglio 2019, 316/2019 recante “Attuazione della deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 140/2019 in materia di nomina di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2007, 201/07 recante “Adozione del «Regolamento per il conferimento di incarichi esterni» dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità 19 settembre 2007, n. 52/07 recante “Individuazione dei limiti economici per la determinazione dei compensi relativi agli incarichi di cui al Regolamento adottato con delibera dell’Autorità 1 agosto 2007, n. 201/07”;
- la verbalizzazione della 1218<sup>a</sup> riunione di Collegio relativa all’informativa DAGR 8 settembre 2022 avente a oggetto “Riforma esperti e prestatori d’opera professionale”;
- il verbale della riunione sindacale svoltasi il 26 settembre 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 all'art. 2, comma 30, prevede che *“ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte”*;
- il vigente Regolamento prevede all'art. 72 che *“L'Autorità può decidere, in relazione alle proprie esigenze, di avvalersi di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera”*;
- in attuazione delle previsioni di cui all'alinea che precede sono state adottate le deliberazioni dell'Autorità 16 gennaio 6/97, 140/2019 e 316/2019 citate in premesse, mentre il conferimento di incarichi a terzi di incarichi di studio, ricerca e consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa è stato disciplinato con il Regolamento adottato con deliberazione 201/07 e con la determinazione 52/07 pure citati in premesse;
- è emersa l'opportunità di chiarire la disciplina degli esperti e collaboratori esterni all'attualità vigente presso ARERA, rideclinando l'art. 72 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere in modo da distinguere gli esperti esterni di cui l'Autorità può avvalersi in numero di 10 ai sensi della legge istitutiva, dai consulenti e prestatori d'opera professionale che, iscritti in apposito albo preconstituito, operino quali consulenti tecnici di parte, notai o avvocati nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità e, quindi, assicurino il proprio supporto nell'ambito e al fine di procedimenti specifici per un tempo delimitato e commisurato all'incarico da svolgere;
- quanto innanzi è stato rappresentato alle RSA nel corso della riunione sindacale svoltasi il 26 settembre 2022 ed ha trovato formalizzazione mediante verbalizzazione sottoscritta dalla maggioranza delle RSA.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno provvedere a una rideclinazione dell'art. 72 del Regolamento così da differenziare con precisione gli esperti e collaboratori esterni, unici soggetti al limite numerico di 10 di cui alla legge istitutiva, dai consulenti e prestatori d'opera professionale che, iscritti in apposito albo preconstituito, operino quali consulenti tecnici di parte, notai o avvocati nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità e, quindi, assicurino il proprio supporto nell'ambito e al fine di procedimenti specifici per un tempo delimitato e commisurato all'incarico da svolgere;

- sia conseguentemente opportuno sostituire il vigente testo dell'art. 72, del Regolamento con la seguente formulazione  
*“Articolo 72  
Nomina di esperti e collaboratori esterni e nomina di consulenti e prestatori d'opera professionale*
  - 1) *L'Autorità può decidere, in relazione alle proprie esigenze, di avvalersi di esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera.*
  - 2) *Oltre a quanto previsto dal comma precedente, l'Autorità può disporre, per attività propedeutiche al perseguimento dei suoi fini istituzionali, il conferimento a terzi di incarichi di consulenza aventi ad oggetto prestazioni di tipo professionale che si estrinsecano in pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, supporto specialistico e/o assistenza tecnica su singole tematiche. Le modalità di scelta, le procedure di conferimento, la durata e la determinazione dei compensi di tali incarichi sono disciplinati da un apposito provvedimento adottato dal Collegio”.*

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- in conseguenza della rideclinazione dell'art. 72 del Regolamento di cui innanzi, sia opportuno adottare:
  - un Regolamento che, in attuazione del comma 1 del predetto articolo, detti una disciplina unitaria in materia di esperti e collaboratori esterni ex art. 2, comma 30, legge 481/95, fissando anche i criteri generali per la loro individuazione, nonché la durata della prestazione e l'ammontare del compenso;
  - un nuovo Regolamento che, in attuazione del nuovo comma 2 dell'art. 72 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità, disciplini gli incarichi di consulente tecnico di parte, notaio e avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità, definendone le procedure di conferimento - attraverso l'istituzione di un apposito Albo dei consulenti e prestatori d'opera professionale - la durata e i compensi, con abrogazione della disciplina risalente al 2007 e tutt'oggi vigente ancorché non aggiornata alle sopravvenute novelle occorse negli anni;
- sia conseguentemente necessario disporre l'abrogazione delle deliberazioni dell'Autorità 16 gennaio 6/97, 140/2019 e 316/2019 citate in premesse, nonché della deliberazione 201/07, incluso il Regolamento dalla stessa approvato, e della determinazione 52/07 pure citate in premesse.

**VALUTATA**, infine, l'opportunità di procedere in tempi brevi all'istituzione, mediante avviso pubblico, del suddetto Albo al quale attingere per l'affidamento degli incarichi di consulente tecnico di parte, notaio e avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità in coerenza con le procedure delineate dal sopra citato Regolamento diretto a dare attuazione al novellato comma 2 dell'art. 72 e nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza

### **DELIBERA**

1. di rideclinare il vigente testo dell'art. 72, del Regolamento del Personale e Ordinamento delle carriere dell'Autorità con la seguente formulazione  
*“Articolo 72  
Nomina di esperti e collaboratori esterni e nomina di consulenti e prestatori d'opera professionale*
  - 1) *L'Autorità può decidere, in relazione alle proprie esigenze, di avvalersi di esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera.*
  - 2) *Oltre a quanto previsto dal comma precedente, l'Autorità può disporre, per attività propedeutiche al perseguimento dei suoi fini istituzionali, il conferimento a terzi di incarichi di consulenza aventi ad oggetto prestazioni di tipo professionale che si estrinsecano in pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, supporto specialistico e/o assistenza tecnica su singole tematiche. Le modalità di scelta, le procedure di conferimento, la durata e la determinazione dei compensi di tali incarichi sono disciplinati da un apposito provvedimento adottato dal Collegio”;*
2. di approvare il Regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il conferimento di incarichi di esperto e collaboratore esterno ex art. 2, comma 30, legge 481/95, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il Regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il conferimento di incarichi di consulente tecnico di parte, notaio e avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità e l'unito “Manuale di Procedura - Albo dei consulenti e prestatori d'opera professionale”, di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di disporre che il novellato art. 72 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità, nonché i Regolamenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbiano

- decorrenza dalla data di adozione della deliberazione del Collegio, senza incidere sugli incarichi già conferiti e ancora in corso di esecuzione;
5. che con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'Allegato A, siano abrogate le deliberazioni 9 aprile 2019, 140/2019 e 23 luglio 2019, 316/2019;
  6. che con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'Allegato B siano abrogati la deliberazione 1 agosto 2007, 201/07 e il «Regolamento per il conferimento di incarichi esterni» che la stessa ha approvato, nonché la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 19 settembre 2007, n. 52/07;
  7. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire, inclusa l'approvazione di un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo dei consulenti e prestatori d'opera professionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione e gli Allegati alla stessa sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*